Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 12 del 16 gennaio 1948

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Venerdì, 16 gennaio 1948** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1948, n. 1 (*Raccolta 1948*).

Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 1948, n. 1 (*Raccolta 1948*).

Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948:

Art. 1.

Qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorchè relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.

Art. 2.

La eccezionalità dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della provincia.

Art. 3.

I titoli che si trovano giacenti presso l'azienda di credito, istituto o dipendenza durante il periodo di chiusura degli sportelli per l'evento eccezionale, dovranno essere muniti di una dichiarazione del dirigente dell'azienda, istituto o dipendenza, redatta nei seguenti termini:

« Ai sensi e per gli effetti del D. L.
si dichiara che gli adempimenti a carico della sottoscritta azienda di credito (istituto o dipendenza) relativamente al presente titolo non si sono potuti effettuare a causa del mancato funzionamento della azienda (istituto o dipendenza) protrattosi dal
al , come dal decreto del Prefetto della provincia di del giorno ».

La dichiarazione di che al precedente comma s'intende rilasciata sotto la responsabilità dell'azienda o istituto nonchè sotto quella personale dei funzionari che l'hanno sottoscritta.

Art. 4.

Qualora non esista un documento su cui possa essere apposta la dichiarazione di cui all'articolo precedente, i dirigenti l'azienda, l'istituto o la dipendenza rilasceranno una dichiarazione analoga in un separato documento nel quale dovrà essere esattamente indicato il negozio giuridico al quale la dichiarazione si riferisce.

Art. 5.

Resta abrogata ogni precedente disposizione di legge concernente la proroga dei termini legali o convenzionali in caso di chiusura di aziende di credito a causa di eventi eccezionali.

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 30 dicembre 1947 ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 85 — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(4104005) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.